

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO, LE COMUNITÀ MONTANE VALTELLINA DI SONDRIO E VALTELLINA DI MORBEGNO E IL COMUNE DI MORBEGNO PER AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEGLI ANFIBI

- Provincia di Sondrio, con sede legale in via XXV Aprile 22 - 23100 Sondrio, C.F. 80002950147, rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito "Provincia");
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con sede legale in Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO), C.F. 93001950141, rappresentata da, in qualità di, domiciliato/a per la carica presso la sede legale (di seguito "CM Sondrio");
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno, con sede legale in Viale Stelvio, 23/a - 23017 Morbegno (SO), C.F. 91000680149 rappresentata da, in qualità di, domiciliato/a per la carica presso la sede legale (di seguito "CM Morbegno");
- Comune di Morbegno (Museo Civico di Storia Naturale), con sede legale in Via San Pietro, 22 - 23017 (SO), C.F. 00098990146, rappresentato da, in qualità di, domiciliato/a per la carica presso la sede legale (di seguito "Comune di Morbegno");

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" riconosce l'importanza della conservazione della fauna erpetologica e promuove azioni volte alla sua tutela, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
- Gli anfibi, in particolare durante il periodo riproduttivo, sono soggetti a elevato rischio di mortalità per investimento veicolare durante l'attraversamento delle strade, tra cui quelle provinciali, specialmente in prossimità di zone umide e corsi d'acqua;
- La Provincia di Sondrio è tra gli enti competenti per la tutela e la conservazione della piccola fauna ed è ente competente per la gestione e manutenzione della rete stradale provinciale;
- Le Comunità Montane di Sondrio e Morbegno, nell'ambito delle loro funzioni istituzionali, promuovono azioni di tutela ambientale e valorizzazione del territorio, anche attraverso il supporto al volontariato; in particolare la LR 10/2008 affida ai servizi di vigilanza ecologica volontaria (GEV) le operazioni di salvataggio anfibi in migrazione;
- Il Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno, in virtù delle sue competenze scientifiche e delle sue attività didattico-divulgative, offre un qualificato supporto scientifico e di sensibilizzazione per la tutela della fauna locale;
- Le Parti ritengono opportuno coordinare le proprie risorse e competenze per attuare le operazioni di salvataggio anfibi sulle strade, in particolare sulle provinciali SP12 e SP16, nei periodi di maggiore criticità;
- Il presente accordo è disciplinato dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno e il

Comune di Morbegno (Museo Civico di Storia Naturale) per la realizzazione di interventi di salvataggio anfibi, in particolare sulle strade provinciali, ai sensi della L.R. 10/2008. Tali interventi saranno attuati con il coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) afferenti alle Comunità Montane, delle Guardie Volontarie Provinciali (GVP) afferenti alla Provincia e di altri volontari opportunamente formati, nonché, quando disponibile, di personale dipendente degli enti coinvolti (Parti).

Art. 2 - Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono:

- ridurre la mortalità degli anfibi causata dagli investimenti veicolari sulle strade;
- sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela degli anfibi e dei loro habitat;
- promuovere il volontariato ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini alla conservazione della biodiversità.

Art. 3 - Impegni della Provincia di Sondrio

La Provincia si impegna a:

- individuare, in accordo con le altre Parti, i tratti di strada provinciale maggiormente interessati dal fenomeno degli attraversamenti degli anfibi;
- valutare, in accordo con le altre Parti, la fattibilità e l'implementazione di interventi temporanei e/o strutturali (es. barriere, sottopassi...) nei punti di maggiore criticità, in base alle risorse disponibili;
- fornire, nei limiti delle proprie disponibilità, il supporto operativo alle attività di salvataggio;
- garantire la copertura assicurativa ai volontari non strutturati;
- affidare ad un soggetto abilitato l'organizzazione di un corso per addetti alla posa della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare;
- collaborare alla diffusione delle informazioni relative alle attività di salvataggio e ai risultati ottenuti.

Art. 4 - Impegni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Morbegno

Le Comunità Montane si impegnano, ciascuna per il proprio territorio di competenza, a:

- coordinare l'attività delle proprie Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e degli altri volontari aderenti al progetto, definendo turni e aree di intervento;
- organizzare e/o promuovere corsi di formazione e aggiornamento per i volontari sulle tecniche di salvataggio anfibi, il riconoscimento delle specie e le norme di sicurezza stradale;
- fornire ai volontari il materiale necessario per lo svolgimento in sicurezza delle attività;
- raccogliere i dati relativi agli interventi (specie salvate, numero di esemplari, localizzazione, ecc.), secondo le indicazioni del Stazione Sperimentale Regionale Anfibi, e trasmetterli periodicamente alla Provincia per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e divulgazione sul territorio.

Art. 5 - Impegni del Comune di Morbegno (Museo Civico di Storia Naturale)

Il Comune di Morbegno si impegna, tramite il suo Museo Civico di Storia Naturale, a:

- fornire la supervisione scientifica alle attività di monitoraggio e salvataggio;
- collaborare alla formazione dei volontari, fornendo il proprio supporto scientifico per il riconoscimento delle specie e per la gestione dei dati;
- proporre e realizzare, in accordo con le altre Parti, iniziative di formazione del personale e dei volontari coinvolti nelle operazioni di salvataggio nonché di sensibilizzazione, divulgazione e didattica rivolte alle scuole e alla cittadinanza, per promuovere la conoscenza e la tutela della fauna erpetologica.

Art. 6 – Attività dei volontari

Le GEV, le GVP e gli altri volontari coinvolti nelle attività di salvataggio opereranno sotto il coordinamento dei rispettivi enti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e

sicurezza sui luoghi di lavoro. Essi saranno dotati di adeguata formazione e di dispositivi di protezione individuale. L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non comporta oneri economici per le Parti.

Art. 7 - Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 - Oneri Finanziari

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte dalle Parti con le risorse umane e strumentali già disponibili nell'ambito delle proprie dotazioni organizzative e finanziarie, salvo specifico e successivo accordo.

Art. 9 - Coordinamento e Monitoraggio

Le Parti si impegnano a istituire un tavolo di coordinamento, composto da un rappresentante per ciascun ente, che si riunirà con cadenza almeno semestrale per organizzare e monitorare l'andamento delle attività, valutare i risultati ottenuti e proporre eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo.

Art. 10 - Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà risolta in via amichevole tra le Parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Sondrio.

Art. 11 - Entrata in Vigore e Pubblicità

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione. Sarà pubblicato all'Albo Pretorio di ciascun ente e sul rispettivo sito istituzionale in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme